

Roma, 19 febbraio 2004

**Aliquote contributive 2004 per i lavoratori iscritti alla gestione separata  
Lavoro autonomo occasionale**

Come è noto, dal 1° gennaio 2004 - ai sensi dell'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 - l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti.

In proposito, l'INPS è recentemente intervenuto, con circolare n. 27 del 10 febbraio 2004, per fornire le necessarie istruzioni operative.

In particolare, è stato chiarito che per gli iscritti privi di altra copertura previdenziale l'aliquota del contributo per l'assicurazione I.V.S. è pari al 17,30% e che è, altresì, dovuta la contribuzione fissata nella misura dello 0,50%, per la tutela della maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero.

L'aliquota contributiva I.V.S. deve essere, inoltre, aumentata di un punto percentuale in riferimento alla quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari, per l'anno 2004, ad € 37.884,00).

L'istituto precisa poi che, in riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente, nel silenzio della norma devono ritenersi confermate le vigenti misure di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del collaboratore. E ciò anche in riferimento all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulla quota eccedente il limite sopra menzionato.

Viene, infine, ribadito che la contribuzione alla Gestione separata è dovuta entro il massimale di retribuzione imponibile annuo fissato dall'art. 2, comma 18 della Legge 335/95, pari, per l'anno 2004, a € 82.401,00.

Resta, inoltre, ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del 4%<sup>1</sup>, in favore dei lavoratori autonomi privi di cassa previdenziale di categoria e/o di albo professionale, iscritti alla Gestione ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

---

<sup>1</sup> Si tratta di una maggiorazione introdotta dal legislatore per garantire parità di trattamento tra gli iscritti alla Gestione separata, al fine di evitare un aggravio per chi opera con partita Iva. Ciò in quanto per tale tipologia di contribuenti non si attua la ripartizione dell'onere contributivo per due terzi a carico del committente; la copertura di parte del contributo è così garantita dalla maggiorazione del 4% dei compensi addebitata al committente.

Riepiloghiamo di seguito le aliquote contributive per l'anno 2004, distinte a seconda della tipologia di iscritto alla Gestione separata:

<b>collaboratori CON altra copertura previdenziale<sup>2</sup></b>	<b>collaboratori SENZA copertura previdenziale (comprensivo dello 0,50% per altre tutele)</b>	<b>collaboratori titolari di pensione diretta (anzianità o vecchiaia)</b>
10,00%	17,80% fino a €37.884 annui 18,80% oltre €37.884 annui	15,00%

Per gli anni successivi al 2004, mentre non si prevede alcuna variazione dell'aliquota I.V.S. per i collaboratori con copertura previdenziale e per i titolari di pensione diretta, l'aliquota per i collaboratori privi di altra tutela previdenziale subirà un incremento annuo dello 0,20% fino a raggiungere nel 2013 il valore definitivo del 19% (a cui andrà sommato sempre lo 0,50% per le tutele relative alla maternità, malattia e assegni familiari).

### **LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

Il comma 2, dell'art. 61, del decreto legislativo 10 settembre 2003, 276 – attuativo della Riforma Biagi – definisce il lavoro occasionale, per il quale non è necessario individuare un progetto o un programma specifico, come quello di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con riferimento a ciascun committente, non superiore a 5.000 euro.

Successivamente l'art. 44 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, qualora il reddito annuo complessivo derivante da tale attività sia superiore a 5.000 euro, a prescindere dal numero dei committenti a cui fanno capo le prestazioni occasionali.

Sull'argomento è, quindi, intervenuto l'INPS con circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, precisando che, come conseguenza dell'intervento legislativo sopra citato, dal 1° gennaio 2004 sono assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata due diverse fattispecie di lavoratori autonomi:

- i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d'impresa (i c.d. "professionisti privi di cassa"), come già avveniva in passato;
- i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente da cui derivano compensi complessivamente superiori a 5.000 annui, fiscalmente classificati tra i "redditi diversi" di cui all' art.67, comma 1, lettera l), del TUIR.

L'INPS, in linea con quanto precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 1/2004, effettua poi una ulteriore distinzione tra la prestazione occasionale come definita dall'art. 61 del D.L. 269/2003 (per la quale non è necessario individuare un progetto) e la prestazione di lavoro autonomo occasionale non soggetta ad obbligo contributivo se non superiore a 5.000 euro annui.

<sup>2</sup> Ovvero, i beneficiari di trattamenti pensionistici diversi dal trattamento anticipato per anzianità o dalla pensione di vecchiaia e coloro che risultano titolari di ulteriori rapporti assicurativi (ad esempio, collaboratori contestualmente impiegati in qualità di lavoratori dipendenti).



Non è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata, infatti, l'effettivo "lavoratore autonomo occasionale", ovvero chi si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente (art. 2222 cod. civ.); l'esercizio di tale attività deve essere del tutto occasionale, ovvero privo dei requisiti dell'abitudine e della professionalità.

Se, invece, la prestazione occasionale, pur contenuta nei due predetti limiti di durata o di compenso, presenta comunque i requisiti di coordinamento e continuità, essa si considera soggetta a contribuzione previdenziale.

Infine, dal momento che permangono delle perplessità in merito alle modalità ed ai termini di versamento del contributo per i lavoratori autonomi occasionali che percepiscono un reddito annuo complessivo (derivante da tale attività) superiore a 5.000 euro, l'INPS si riserva di fornire le necessarie indicazioni dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.